



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Amministrativo e Tecnico

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)

GARA

N. pa/24/2009

**“Servizio di gestione del bar all’interno dell’Ospedale Civile di
Imola”**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile del Procedimento: dr. Ing. D. Alessandro Faiello

Verifica amministrativa: dr.ssa Paola Bandini

IL Responsabile U.O.P.T.I.
Dr. Ing. D. Alessandro Faiello

CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA-CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE CIVILE "S. MARIA DELLA SCALETTA" DI IMOLA. GARA N. 24/2009 - CIG. 034136467A

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche dell'Azienda USL di Imola, sito in Imola - P.le Giovanni dalle Bende Nere ,11

FRA

L'Azienda USL di Imola - C.F. 90000900374 - nella persona del Dirigente Responsabile dell'U.O.P.T.I. Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello nato a Friburgo (Svizzera) il 28.08.1967 delegato in forza della deliberazione n.329 del 31.05.2001 e successive modificazioni.

E

La ditta _____ con sede in _____

C.F./P.IVA _____ nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____ nato a _____ (BO) il _____ e residente a _____ Via _____

PREMESSO CHE:

che, in seguito a contrattazione n. pa/24/2009, con Determinazione del Responsabile della U.O.P.T.I. n. TI/___ del _____ è stato aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006, l'appalto per il servizio di gestione del bar interno all'Ospedale Civile di Imola al sunnominato appaltatore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Il Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Imola, che legalmente rappresenta, concede in gestione al Sig. _____ che accetta, i locali destinati a bar interno (il locale è da intendersi quello indicato nella planimetria allegata dell'Ospedale "S. Maria della Scaletta" di Imola ed concede alla medesimo Sig. _____, che pure accetta, la gestione del servizio sotto osservanza dei patti e condizioni seguenti:

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di cui all'oggetto, si deve intendere di natura prettamente pubblicitica avente ad oggetto la concessione della gestione del servizio di Bar-Spaccio presso l'Ospedale Civile di Imola (Bo) - Via Montericco , 4 - nel locale appositamente adibito a tale uso, per il quale è richiesta la licenza di pubblico esercizio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e' fissata in 72 mesi, con decorrenza presunta a partire dal 16/09/2009 e fino al 15/09/2015.

La concessione, alla sua scadenza, potrà essere prorogata di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori anni 3, con atto espresso e a giudizio insindacabile dell'Azienda USL; diversamente, la concessione si intende cessata alla scadenza naturale.

La concessione potrà altresì essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per il periodo necessario all'espletamento di nuova procedura di gara, senza pregiudizio per il servizio svolto.

La concessione non potrà essere ceduta, neppure in parte, a terzi, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione; il decesso del Concessionario o la contraenza di infermità che lo obblighi ad interrompere l'attività relativa alla gestione del Bar, comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso.

Il Concessionario, qualora intendesse cessare la gestione prima della scadenza del termine contrattuale, dovrà dare apposita comunicazione scritta all'Azienda USL almeno 6 mesi prima e sarà tenuto comunque a proseguire la gestione per il tempo necessario all'Amministrazione di espletare nuova gara d'appalto, salvo il risarcimento alla medesima di ogni eventuale danno che l'interruzione anticipata le avrà causato.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Bar-Spaccio dovrà funzionare per tutte le voci indicate nelle licenze esistenti e per quelle che, successivamente, venissero ottenute a nome dell'Azienda USL.

La licenza di pubblico esercizio, di proprietà di questa Azienda USL verrà intestata al Concessionario per il solo periodo della gestione; sarà a carico del Concessionario l'onere di volturare a proprio nome la suddetta licenza e tutte quelle eventualmente successive. Saranno altresì a carico del Concessionario, e verranno rilasciate a suo nome, tutte le altre autorizzazioni, compresa quella sanitaria, previste dalla normativa vigente per la gestione di un pubblico esercizio.

Il Concessionario dovrà altresì possedere i requisiti richiesti dalla Legge n. 287/1990 e s.m.i., in materia di commercio, dalle leggi di pubblica sicurezza e dalle norme igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al Concessionario l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del rapporto, sarà causa di annullamento dello stesso a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, della mancanza dei requisiti richiesti.

Nell'ambito del medesimo esercizio di bar, il Concessionario che ne sia abilitato, potrà svolgere anche attività di vendita al minuto dei prodotti normalmente in uso nei bar; qualora la normativa lo preveda e dietro preventiva autorizzazione di questa Amministrazione.

ART. 4 - CANONE CONTRATTUALE

Il canone annuale per la concessione in parola, e' fissato nella misura risultante dal rialzo offerto dall'Aggiudicatario sul prezzo annuo a base d'asta di € 170.000,00 (IVA esclusa) vale a dire di € _____ (IVA esclusa)

Tale canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 Legge 27.07.78 n. 392 sulle locazioni di immobili urbani.

Il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto complessivo risultante dall'offerta presentata, mediante costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della buona conservazione dei locali e della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in rate mensili anticipate e il Concessionario si obbliga a pagare in qualunque caso per intero il canone stabilito senza poterlo mai scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 5 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente capitolato/schema di contratto, a condurre l'esercizio usando e facendo usare dai propri codiuvanti, siano essi

congiunti o terzi, con la migliore diligenza possibile, il locale, gli impianti, gli apparecchi, i mobili, gli accessori, che egli e' tenuto a mantenere in perfette condizioni di funzionamento, essendosi convenute, a carico esclusivo del Concessionario, tanto la ordinaria che la straordinaria manutenzione completa dei locali interessati.

Resta inteso che gli arredi, gli accessori, le macchine e quant'altro costruito o acquistato a spese del Concessionario (la cui installazione dovrà sempre avvenire dietro parere favorevole degli organi tecnici dell'Amministrazione), potrà, al termine del contratto, essere eventualmente acquistato dal nuovo Concessionario o dall'Amministrazione, qualora sia ritenuto idoneo ad un utile uso, al prezzo di stima che sarà concordato in contraddittorio con gli organi tecnici dell'Ente, oppure il Concessionario dovrà asportarlo, se ed in quanto ciò sia possibile, senza danno o spese per l'Amministrazione.

Alla nuova gestione si richiede comunque l'allestimento di arredi che facilitino il consumo degli alimenti all'interno del Bar (es. posizionamento di appositi tavolini, da concordarsi con l'Amministrazione stessa).

Gli eventuali danni al locale o a quant'altro sopra indicato, che venissero rilevati dall'Amministrazione, dovranno essere immediatamente risarciti alla medesima dal Concessionario stesso; in caso contrario, l'Amministrazione potrà senz'altro rivalersi, senza necessità di ulteriore consenso del Concessionario, sulla cauzione definitiva.

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di giudicare la qualità del servizio offerto, a proprio insindacabile giudizio, e di notificare al Concessionario le eventuali modifiche da apportare. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi, entro i termini stabiliti, alle suddette richieste, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, senza che il Concessionario possa avanzare richieste di risarcimento.

La Direzione Medica ha il diritto-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar, la congruità dei prezzi praticati e di controllare la normale qualità merceologica dei generi e degli articoli in vendita nell'esercizio.

E' fatto divieto al Concessionario di vendere alcunché al di fuori dei locali del Bar; Egli deve inoltre impedire che si facciano schiamazzi o rumori di alcun genere, in quanto l'esercizio deve essere condotto con ogni cura perché non ne derivi alcun nocumento alla quiete e al decoro proprio di una sede ospedaliera. E' specificamente vietato l'uso di apparecchi radio, televisori o affini; e' inoltre fatto assoluto divieto di somministrazione e di vendita al minuto di bevande superalcoliche. E' altresì assolutamente vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera all'interno dei locali adibiti a bar.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- Dotare il bar di arredi tali da agevolare la permanenza anche di persone disabili;
- tenere la massima pulizia nel locale, negli arredi, nelle supellettili, curando, in particolare, che sia installata nel Bar-Spaccio una macchina per la disinfezione termica di bicchieri e posate;
- tenere pulita anche l'immediata adiacenza del locale, compresi il deposito retrostante il Bar, i depositi del sotterraneo ed il servizio Igienico affidato alla gestione del Bar stesso e di non costituire deposito, nemmeno temporaneo, di recipienti e quant'altro nell'atrio antistante il locale;
- osservare tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario che gli venissero impartite dalla Direzione Medica dell'Azienda USL, la quale ha il potere-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio;
- concordare con la Direzione Medica un programma di attività di pulizia giornaliera e periodica nel rispetto delle vigenti norme H.A.C.C.P.;
- presentare su espressa richiesta da parte della Direzione Medica, le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti e delle macchine utilizzate all'interno del Bar-Spaccio;

- ottemperare alle istruzioni dell'Amministrazione la quale approverà il listino dei prezzi dei prodotti venduti nell'esercizio, affinché tali prezzi non siano superiori a quelli medi praticati dalla generalità dei pubblici esercizi di Imola, ricavabili dal listino prezzi massimi edito dalla locale Confesercenti e di controllare altresì che i generi in vendita nell'esercizio siano di normale qualità merceologica in rapporto ai prezzi;
- concordare con questa Amministrazione un listino prezzi con tariffe agevolate per i dipendenti dell'Azienda USL, tariffe che verranno aggiornate periodicamente;
- conservare i prodotti alimentari a base di crema in vetrinette refrigeranti, secondo le norme vigenti;
- possedere un carrello per l'allontanamento dei rifiuti alimentari e per il trasporto giornaliero all'apposito cassonetto comunale;
- possedere le attrezzature idonee per le attività di pulizia (carrello duo-mop, mop, pannetti di diverso colore, ecc.);
- utilizzo e rivendita di materiale monouso;
- usare sempre e comunque massima cortesia nei confronti del pubblico.

ART. 8 - PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO

In conformità a quanto previsto al vigente CCNL del Turismo, il nuovo Concessionario, per l'espletamento del servizio in oggetto, dovrà assumere il personale già impiegato dal precedente gestore che sia regolarmente iscritto sui libri paga-marticola nei ruoli e mansioni svolti con il mantenimento del medesimo orario contrattuale, riconoscendo allo stesso tutti i diritti maturati, in particolare, per quanto riguarda l'anzianità lavorativa.

Il Concessionario è responsabile del comportamento del personale che lo coadiuva, sia che si tratti di congiunti o di salariati, ed è responsabile altresì che i suoi collaboratori siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, il nominativo del responsabile del servizio bar presso la sede dell'Ospedale Civile di Imola, al quale verrà rivolta ogni contestazione, verbale o scritta, di eventuali inadempienze. I rilievi e le contestazioni fatti al suddetto responsabile, si considereranno come effettuati direttamente al Concessionario.

Il personale dovrà essere di sana e robusta costituzione, come da certificato dell'Autorità Sanitaria e dovrà essere in possesso del Libretto di Idoneità Sanitaria. La Direzione Medica potrà richiedere di sottoporre il personale a periodiche visite ed alle vaccinazioni previste per i dipendenti ospedalieri: vaccinazione antitetanica, antitubercolare, antitifida.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di dotare il suo personale di un vestiario idoneo al servizio: indumenti e cuffia da indossare esclusivamente all'interno del Bar comprese le scarpe di servizio a norma di sicurezza (D.LGS. 626/94).

Il Concessionario dovrà altresì applicare esattamente i contratti sindacali ed ogni altra norma previdenziale a tutela dei lavoratori, restando espressamente esclusa ogni interferenza e responsabilità dell'Amministrazione.

ART. 9 - ORARIO DI APERTURA

L'esercizio rispetterà il seguente orario di apertura: 06.00 - 20.00

Eventuali variazioni saranno concordate direttamente con l'Amministrazione, in relazione alle esigenze degli altri servizi dell'Ospedale, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, fermo restando comunque, vista la connotazione di servizio pubblicamente utile, che dovrà essere garantita un'apertura sia mattutina che pomeridiana di tutti i giorni, festivi compresi.

ART. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO - INTERESSI MORATORI

In riferimento al comma 4, art. 4 e al comma 1, art. 5 del D.Lgs. 231/2002, si propone che i termini di pagamento e gli interessi di mora siano regolati come segue:

Termini di pagamento

- Il pagamento del canone avverrà con mandato bancario a 90 (novanta) giorni data ricevimento fattura;
- In caso di formale contestazione per vizi del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

Interessi moratori

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della Ditta fornitrice, gli interessi moratori così articolati:

- dal 91° giorno al 180° giorno l'applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno, fino alla data di emissione del mandato, sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici - approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145.

Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del C.C. (anatocismo). E' fatto divieto per l'aggiudicatario del servizio, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, di interrompere le prestazioni previste dal Contratto. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

ART. 11 - ONERI FISCALI E SPESE DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e di tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, di salariati o di terzi; in particolare, sono a carico del Concessionario le tasse di rinnovo delle autorizzazioni e/o licenze eventualmente dovute, nonché le spese di loro temporanea intestazione.

Il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per riscaldamento, fornitura di energia elettrica e acqua, relative ai locali adibiti al Bar, avverrà forfettariamente nella misura iniziale di € 600,00/mese, a partire dal 1° mese di vigenza della concessione, e aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Sono a totale carico del Concessionario le spese per la pulizia dei locali adibiti a Bar.

ART. 12 - OBBLIGO COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Il Concessionario ha l'obbligo, durante il periodo di durata del servizio, di comunicare tempestivamente all'Azienda USL tutte le variazioni nel proprio assetto societario e/o

organizzativo ; l'Azienda USL, per contro, si riserva la facoltà di accettare le suddette modifiche, con provvedimento espresso; in caso contrario, essa potrà risolvere il contratto, con semplice avviso scritto, senza penali e senza alcun preavviso.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto nè la concessione totale o parziale del contratto.

ART. 14 - PENALITA' - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Qualora l'impresa appaltatrice non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'Azienda USL di recedere in qualsiasi momento dal contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Azienda U.S.L. a questo riguardo.

Il contratto è risolto in tronco "ipso-facto et jure" a solo giudizio dell' Azienda U.S.L. e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto, cessione totale o parziale del contratto;
- 2) quando incorra in gravi negligenze ed inadempienze agli obblighi assunti tali da compromettere la regolarità del servizio, quali la mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza delle norme di legge o di regolamento;
- 3) quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Azienda U.S.L. abbia dovuto contestare alla Ditta l'esecuzione del servizio o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati.
- 4) in caso di fallimento, anche se seguito da concordato, da concordato preventivo o liquidazione dell'aggiudicatario o atti di sequestro o pignoramento.
- 5) Revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio.
- 6) Accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio che l'appaltatore non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

In caso di inadempienza di lieve entità, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è facoltà della medesima applicare unilateralmente penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per iscritto dall'Azienda U.S.L. alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con iniziative atte a rimuovere le medesime, e in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la cauzione e le fatture non ancora liquidate, relativamente ai servizi oggetto di contestazione, verranno introitate dall'Azienda U.S.L. a titolo di penale salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. La Ditta appaltatrice in tale caso non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite

ART. 15 - ULTERIORI PENALITA'

L'inosservanza delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, verranno debitamente segnalate dall'Amministrazione che impartirà anche i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità, salvo impregiudicato il diritto per l'Azienda USL di accertare ed essere risarcita da ogni eventuale danno, a suo insindacabile giudizio; il Concessionario dovrà a

propria cura e spese, dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dall'Amministrazione; in caso contrario, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione; l'Amministrazione procederà nello stesso modo, nel caso in cui si verifichi l'inosservanza delle disposizioni che verranno da Essa stessa impartite durante la vigenza contrattuale.
conseguente.

ART. 16 - ACCETTAZIONE

Il Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Cod. Civ. Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Imola,

Il concedente

Dott.Ing.D.Alessandro Faiello

Il Concessionario

Sig. _____